

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

Bari, li 17/XII/1977

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il Commissario di governo ha nuovamente rinviato la legge regionale "Provvidenze a favore della scuola media dell'obbligo per l'attuazione del diritto allo studio" in quanto ritiene che in materia di sperimentazione, tempo pieno, recupero e sostegno didattico la regione non abbia alcuna competenza neppure nel finanziare iniziative autonomamente assunte dagli organi collegiali della scuola nell'ambito della normativa statale.

Ed il Consiglio Regionale, infatti aveva stabilito chiaramente la norma che in nessun caso l'intervento della Regione potesse significare illecita interferenza nelle libere scelte della scuola e degli insegnanti, ma che tutto fosse attuato nell'ambito del rispetto della normativa statale.

La commissione nella giornata della seduta del 15 dicembre, presente anche l'assessore alla P.I. ha preso in esame l'ultimo testo approvato dal Consiglio ed il comunicato del Commissario di governo ed ha rilevato ancora una volta una posizione di strapotere da parte del governo centrale, anche perché in altre regioni, come la Toscana la finalizzazione dell'intervento, così come formulata nella nostra legge é chiaramente espressa (vedi artt.7 e 8 della legge regionale toscana n.71 del 7.6.75); non si capisce quindi come ciò che é legittimo

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione,
spettacolo - Tempo libero e sport

Il Presidente

per la Toscana non dovrebbe esserlo per la Puglia.

Purtuttavia, la Commissione, considerata la grave situazione che si é venuta a creare nelle scuole in seguito al ritardo dell'entrata in vigore della legge e quindi del mancato intervento regionale, ha deciso di accogliere l'indicazione del governo e di eliminare, quindi, la parte riguardante la sperimentazione, il recupero ed il sostegno didattico e la scuola a tempo libero, allo scopo di evitare ulteriori disagi alle scuole, agli alunni ed alle famiglie.

A questa considerazione si é pervenuto anche in considerazione del fatto che la legge é provvisoria, che l'anno scolastico é ormai inoltrato e che in occasione della approvazione della legge organica sul diritto allo studio si potrà affrontare l'argomento con maggiore decisione.

Rocco Galatone



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

RIESAME LEGGE REGIONALE

Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio
dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1 *o. unanimità*

In attesa dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977/78, la Regione stanziava un fondo di L. 3.000.000.000= a favore dei Consigli di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado per venire incontro agli one ri per:

- ~~tutte le iniziative idonee a favorire la sperimentazione, il recupero, il sostegno didattico e l'attuazione del tempo pieno;~~ *aut.*
- l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;
 - la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di Istituto;
 - l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.

Le iniziative di cui sopra sono programmate e realizzate dai Consigli di Istituto nel rispetto della normativa statale.

Art. 2 *o. unanimità*

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziate per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.

Art. 3 *o. unanimità*

I Consigli di Istituto, nell'ambito delle direttive di competenza della Regione e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1.

Art. 4

Q. uanti

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000= (tre miliardi), si farà fronte mediante imputazione al Cap. 264, Parte Spesa, "Interventi per scuole medie di 1° grado" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 5

Q. uanti

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 17 del 27.12.1972.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

Legge = Q. uanti
Galatone
Q. uanti

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 9.11.1977 ed è con
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Aprile-Galatone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone